

**COMUNE DI AURANO**  
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI**  
**(Art. 20, c. 1, TUSP)**

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al  
31/12/2024**



## **1. PREMESSE**

Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, ha approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

L'art. 4 del predetto D. Lgs. 175/2016 avente ad oggetto: **"Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"**, così testualmente dispone:

- 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
- 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.**
- 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*
- 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*
- 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.*
- 6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.*
- 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.*
- 8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche."*

L'art. 20 del predetto D. Lgs. 175/2016 avente ad oggetto: **"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"**, così testualmente dispone:

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.**
- 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e*

rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9".

Per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2021, il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle partecipate effettuando, con proprio provvedimenti, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante mesa in liquidazione o cessione.

## **2. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE PREVISTA DALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SMI**

In merito agli obblighi previsti dall'art. 20 del TUSP, si ricorda che gli organi di questo Ente hanno già adottato i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28.12.2018, con le quali si è approvato il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate dirette e indirette e la relazione tecnica che correddo lo stesso, predisposti in adempimento a quanto prescritto dall'art. 1 comma 611 della legge n. 190/2014;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28.12.2018, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato, così come prescritto dall'art. 24 comma 1 del TUSP, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come risulta dall'allegato a tale atto;

Occorre ora predisporre la presente relazione tecnica, prevista dall'art.20 comma 2 del D. Lgs. 175/2016, che in relazione al documento di razionalizzazione, indica le modalità e i tempi di attuazione, ove risultati che l'Amministrazione rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del predetto D. Lgs 175/2016 e mis.

## **3. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DETENUTE DALL'ENTE E RELATIVE VALUTAZIONI**

L'ente partecipa al capitale delle seguenti società:

### Partecipazione diretta:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. ConSer VCO SpA       | con quota del 0,0886%  |
| 2. VCO trasporti Srl    | con quota del 0,12%    |
| 3. Acqua Novara VCO spa | con quota del 0,00083% |

Infine si precisa che la valutazione di ogni singola partecipazione societaria diretta e indiretta prima specificata è fatta tenendo conto delle indicazioni, criteri e prescrizioni fissati dal T.U.S.P. approvato con il D.Lgs. n.175/2016 e in premessa riportate e tenendo conto anche delle precise indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione consortile.

## **4. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA STRUTTURA DELLE SOCIETA PARTECIPATE DIRETTE E INDIRETTE DETENUTE DALL'ENTE.**

Allegato alla presente relazione sotto la lettera "C"

## **PARTECIPAZIONI DIRETTE**

### **1. SOCIETÀ CONSER VCO SPA**

RAGIONE SOCIALE: ConSer VCO SpA

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA del VCO al n. 93024180031

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB -191791

C.F. 92024180031

SEDE LEGALE: Via Olanda, 55 – VERBANIA

DATA DI COSTITUZIONE: 02.02.2004

DURATA DELLA SOCIETÀ: 31.12.2033

FORMA GIURIDICA: Società per azioni in house providing costituita ai sensi dell'art. 113 comma 4, lettera a) e comma 5, e dell'art. 113 bis comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 14 del decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269.

CONTROLLO ANALOGO: l'Assemblea Straordinaria della società Conservco spa, con verbale in data 25.09.2017, ha deliberato l'adeguamento del proprio statuto al nuovo Testo Unico sulle Società Partecipate ex art. 26 comma 1 del D.Lgs n. 175/2016 aggiornato con D.Lgs n. 100/2017, modificando il testo iniziale dell'art. 14 sopra citato e disponendo che il controllo analogo è svolto dall'Assemblea dei Soci della Società (e non più dall'Assemblea Consortile) e dal Comitato di Controllo e Coordinamento nominato dalla stessa (organo costituito da 13 membri di cui 12 in rappresentanza di tutti i Sindaci dei comuni soci e non più dall'Assemblea Consortile);

OGGETTO SOCIALE: Gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti nonché erogazione di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica. In particolare, la società provvede alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali attraverso la raccolta indifferenziata e differenziata, il recupero e lo smaltimento, alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ospedalieri, dei rifiuti cimieriali, dei rifiuti da imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali, attraverso la loro raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, al trasporto dei rifiuti derivanti dalla gestione dei suddetti cicli integrati e allo stoccaggio provvisorio, e all'erogazione di servizi di gestione di impianti tecnologici di recupero, trattamento e smaltimento dei

rifiuti, ivi comprese le discariche, di deposito temporaneo di rifiuti urbani e assimilati, nonché controllo, vigilanza e gestione degli impianti dopo la loro chiusura.

CAPITALE SOCIALE: Euro 2.307.042,00

SOCI: tutti i 77 Comuni della provincia del VCO (attualmente diventati 74 a seguito dell'unione di alcuni Comuni) oltre al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE pari al 0,0886%.

ORGANI SOCIETARI: Amministratore Unico

REVISORE LEGALE: composto da 4 componenti.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Direttore

PERSONALE: il numero medio dei dipendenti è pari a 273 unità.

NUMERO SOCIETÀ PARTECIPATE:0

RISULTATO D'ESERCIZIO				
Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Euro 16.891,00	Euro 2.050,00	Euro - 609.239,00	Euro - 4.109,00	Euro 132.900,00

Ai fini della verifica prevista dall'art.20 comma 1 e 2 del TUSP, si rileva che nel quinquennio precedente la società non ha conseguito risultati negativi.

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUI CONSORZIATI: Non è previsto per il momento nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

### **VALUTAZIONI DELL'ENTE**

Con il presente provvedimento di razionalizzazione periodica, questa Amministrazione, conferma quanto già deciso dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e precisamente: trattandosi di una Società in house providing che svolge il Servizio integrato di Igiene Urbana indispensabile per tutti i 77 (ora 74) Comuni dell'ATO del VCO, dato che non esiste sul territorio altro ente che gestisce il servizio in oggetto (infatti nel 2011 la Società ha incorporato per fusione la società Valle Ossola Spa che esercitava analogo servizio per i Comuni dell'Ossola), stante la particolare natura dell'attività svolta dalla predetta società (gestione di servizi pubblici di interesse generale) e l'importo esiguo della partecipazione, l'Amministrazione dispone il mantenimento della partecipazione nella stessa suggerendo una politica di graduale riduzione dei costi

### **2. Società ACQUA NOVARA VCO SPA**

RAGIONE SOCIALE: Acqua Novara VCO spa

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA di NO al n. 02078000037

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. NO 214204

C.F. 02078000037

SEDE LEGALE: Via Triggiani 9 Novara

DATA DI COSTITUZIONE: 22/12/2006

DURATA DELLA SOCIETÀ: Sino al 31/12/2027

FORMA GIURIDICA: società per azioni in house providing

OGGETTO SOCIALE: gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi.

CAPITALE SOCIALE € 7.838.567,00

SOCI: sono soci N. 145 comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola e della Provincia di Novara.  
 Quota di partecipazione dell'ente 0,00083%  
 ORGANI SOCIETARI: Consiglio di Amministrazione composto da n 5 componenti  
 COLLEGIO SINDACALE: composto da 3 componenti  
 REVISIONE LEGALE: affidata a una società di revisione  
 STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
 Il numero medio dei dipendenti è pari a 275 unità.

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>				
Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
€ 5.299.423,00	€ 5.929.859,00	€ 5.139.512,00	€ - 1.013.343,00	€ 9.169.807,00

Ai fini della verifica prevista dall'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP, si rileva che nel quinquennio precedente la società non ha conseguito risultati d'esercizio negativi  
 ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUI CONSORZIATI Non è previsto nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

#### **VALUTAZIONI DELL'ENTE**

Con il presente provvedimento di razionalizzazione periodica, Questa Amministrazione, conferma quanto già deciso dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e confermato con proprio atto n. 35 del 30.10.2017 in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del TUSP, e precisamente, stante la particolare natura e attività della predetta società, dispone il mantenimento della partecipazione nella stessa, salvo diverso accordo con le altre amministrazioni comunali socie interessate. Chiede alla Governance di detta società una significativa riduzione dei costi e una maggiore e più efficiente presenza e operatività sul territorio comunale.

#### **PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

#### **3 . SOCIETÀ VCO TRASPORTI SRL**

RAGIONE SOCIALE: VCO Trasporti srl  
 Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA di VB al n. 01792339935  
 Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB 188208  
 C.F. 01792330035  
 SEDE LEGALE: Via Olanda n. 55 Verbania  
 DATA DI COSTITUZIONE: 27/11/2000  
 DURATA DELLA SOCIETÀ: 31/12/2030  
 FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata  
 OGGETTO SOCIALE: gestione del servizio di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana  
 CAPITALE SOCIALE: Euro 611.000,00  
 SOCI: n.1 socio unico società VCO Servizi spa con il 100/100 delle quote  
 Quota di partecipazione indiretta dell'ente (tramite vco servizi spa 0,12%)  
 ORGANI SOCIETARI: Consiglio di amministrazione composto da 3 componenti.  
 REVISORE LEGALE: composto da 3 componenti.  
 STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
 Direttore: non previsto  
 Personale: il numero medio dei dipendenti è pari 89 unità.

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>				
Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Euro 11.011,00	Euro 259.721,00	Euro 543,00	Euro 161.526,00	Euro 29.148,00

Ai fini della verifica prevista dall'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP, si rileva che nel quinquennio precedente la società ha conseguito n. 1 risultato d'esercizio negativo nell'anno 2018 per il quale è stata proposta la copertura con fondi di riserva per euro 421.296,00 e il riporto a nuovo per la restante parte di 13.592,00 .  
 ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SULL'ENTE: Fin tanto che non sarà cancellata dal registro delle imprese la società VCO Servizi spa, non è previsto nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

#### **VALUTAZIONI DELL'ENTE**

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento di razionalizzazione periodica, Questa Amministrazione conferma quanto già deciso dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e confermato con proprio atto n. 20 del 28.12.2018 in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del TUSP, e precisamente, stante la particolare natura e attività della predetta società, dispone il mantenimento della partecipazione nella stessa, salvo diverso accordo con le altre amministrazioni comunali socie interessate. Chiede alla Governance di detta società una significativa riduzione dei costi e una maggiore e più efficiente presenza e operatività sul territorio comunale.

Si precisa che tutti i dati relative alle società sopra riportate sono state ricavate in parte dalle visure camerali e in parte dalla collaborazione del personale delle società medesime.





